



Finanzdienstleistungsgesetz, Beraterregister
Loi sur les services financiers, Registre des conseillers
Legge sui servizi finanziari, Registro dei consulenti

FAQ - Domande frequenti

In relazione all'obbligo d'iscrizione in un registro dei consulenti alla clientela secondo la LSerFi

Stato: 5 gennaio 2023

La presente FAQ è rivolta ai fornitori di servizi finanziari e ai consulenti alla clientela e fornisce chiarimenti sulle domande frequenti in merito all'obbligo di registrazione nel registro dei consulenti alla clientela ai sensi dell'articolo 28 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi). **RegFix** declina ogni responsabilità quanto all'esattezza delle informazioni contenute nella presente FAQ. In caso di dubbi sull'obbligo di registrazione, vi consigliamo di rivolgervi ad un consulente legale.

Le FINMA ha preso nota della versione inglese del presente documento.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Quali attività sono considerate quali servizio finanziario ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi)?

Le seguenti attività svolte per i clienti sono considerate servizi finanziari ai sensi dell'art. 3 lett. c. LSerFi:

- *L'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari,*
- *L'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari,*
- *La gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale),*
- *La formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti),*
- *La concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari.*

In pratica, sono considerate servizi finanziari segnatamente le seguenti attività:

- *consulenza in investimenti (senza alcuna procura sul conto dei clienti),*
- *gestione patrimoniale (gestione dei singoli portafogli),*
- *gestione di patrimoni collettivi (gestione di investimenti collettivi di capitale o fondi previdenza),*
- *qualsiasi attività rivolta direttamente a determinati clienti (clienti finali) specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (cfr. domanda 2), compresi gli investimenti collettivi e i prodotti strutturati.*

2. Quali strumenti finanziari possono far scattare l'obbligo di iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

Gli strumenti finanziari che rientrano nel campo di applicazione della LSerFi sono:

- *i titoli di partecipazione, ovvero:*
 - o *i valori mobiliari sotto forma di azioni, compresi i valori mobiliari equiparabili ad azioni che conferiscono diritti di partecipazione o il diritto di voto, quali i buoni di partecipazione e i buoni di godimento*
 - o *i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l'acquisto di titoli partecipazione di cui sopra, non appena detti valori sono annunciati per la conversione,*
- *i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,*
- *le quote in investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 7 e 119 della Legge sugli investimenti collettivi (LICoI),*
- *prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,*
- *i derivati ai sensi dell'articolo 2, lettera c della legge sull'infrastruttura finanziaria (LinFi),*

- i depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi quelli il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi di interesse,
- le obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi.

II. DEFINIZIONI

3. Qual'è la definizione di fornitore di servizi finanziari secondo la LSerFi?

Un fornitore di servizi finanziari è un'entità o una persona che fornisce servizi finanziari a titolo professionale in Svizzera o per clienti in Svizzera; è svolta a titolo professionale l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

4. Chi è consulente alla clientela secondo la LSerFi?

I consulenti alla clientela sono le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in qualità di fornitori di servizi finanziari.

In altre parole, qualsiasi persona fisica che fornisca un servizio finanziario, come ad esempio consulenza in investimenti o qualsiasi attività rivolta direttamente a determinati clienti/clienti finali specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario, è considerata consulente alla clientela.

Solo le persone fisiche in contatto con i clienti sono considerate consulenti alla clientela. Le persone fisiche che non sono in contatto con i clienti o che contribuiscono solo indirettamente alla fornitura di servizi finanziari (ad esempio l'assistente che invia i documenti via e-mail) non sono considerate consulenti alla clientela.

III. OBBLIGO D'ISCRIZIONE

5. Chi deve iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

- a. Se lei è un consulente alla clientela (cfr. domanda 4) di un fornitore di servizi finanziari con sede in Svizzera (cfr. domanda 3)**

I consulenti alla clientela di fornitori svizzeri di servizi finanziari non soggetti a vigilanza prudenziale da parte della FINMA (ai sensi dell'articolo 3 LFINMA) devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela.

Le persone fisiche che forniscono servizi finanziari, che non sono soggette a vigilanza prudenziale da parte della FINMA o agiscono per conto di una società non soggetta a vigilanza prudenziale da parte della FINMA, devono iscriversi. In altre parole, il criterio determinante è sapere se il fornitore di servizi finanziari per il quale lavora il consulente alla clientela è soggetto (o meno) a vigilanza prudenziale in Svizzera.

Per esempio:

- le persone che forniscono consulenza in materia di investimenti (senza una procura per eseguire transazioni in strumenti finanziari per conto dei propri clienti) devono iscriversi, sia che agiscano in nome proprio, sia che lavorino per una società che non è soggetta a vigilanza prudenziale in Svizzera.
- le persone fisiche che hanno un'attività rivolta direttamente a determinati clienti (clienti finali) specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (ad esempio, investimenti collettivi o prodotti strutturati) devono iscriversi, sia che agiscano in nome proprio, sia che lavorino per un distributore di strumenti finanziari che non è soggetto a vigilanza prudenziale).

b. Se lei è un consulente alla clientela (cfr. domanda 4) di un fornitore di servizi finanziari con sede all'estero (cfr. domanda 3)

A differenza dei consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari con sede in Svizzera (cfr. domanda 5.a di cui sopra), i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri che svolgono la loro attività in Svizzera possono beneficiare di un'esenzione, vale a dire non saranno tenuti ad iscriversi nel registro dei consulenti clienti, qualora i due requisiti siano soddisfatti cumulativamente (art. 31 OSerFi):

- 1) *il fornitore di servizi finanziari estero è soggetto a vigilanza prudenziale all'estero; e*
- 2) *i clienti in Svizzera sono clienti esclusivamente professionali o istituzionali secondo la definizione della LSerFi.*

6. I fornitori di servizi finanziari esteri soggetti a vigilanza prudenziale i cui clienti possono cambiare il loro status da clienti privati a clienti professionali ai sensi dell'art. 5 LSerFi ("Opting out") sono esentati dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 31 OSerFi?

No, secondo l'art. 28 LSerFi il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari sottoposti ad una vigilanza prudenziale, se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali secondo l'art. 4 LSerFi. Pertanto, i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale i cui clienti cambiano il loro status da clienti privati a clienti professionali ai sensi dell'art 5 LSerFi ("Opting out") non possono avvalersi della deroga all'obbligo di registrazione.

7. Quando si considera che un consulente alla clientela esercita l'attività professionale in Svizzera?

Si ritiene che un consulente alla clientela svolga l'attività in Svizzera quando fornisce servizi finanziari, a titolo professionale, in Svizzera o per clienti in Svizzera.

Non sono considerati essere forniti in Svizzera:

- *i servizi finanziari forniti da fornitori esteri di servizi finanziari nell'ambito di un rapporto con il cliente avviato su esplicita iniziativa del cliente;*

- *i servizi finanziari individuali richiesti ad un fornitore estero di servizi finanziari su esplicita iniziativa dei clienti.*

8. Cosa significa “vigilanza prudenziale”?

“Vigilanza prudenziale” significa che un fornitore di servizi finanziari svizzero o straniero è soggetto a vigilanza completa, ovverosia che è sottoposto segnatamente a delle esigenze in materia di fondi propri e di liquidità, nonché a delle regole di condotta quali, ad esempio, il rispetto delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi o agli obblighi di diligenza ai sensi della LRD.

9. Cosa si intende con il principio “reverse solicitation” (operazioni su iniziativa del cliente)?

Il principio della reverse solicitation ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 OSerFi prevede che gli obblighi secondo la legge sui servizi finanziari (LSerFi) non si applichino alla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri per clienti in Svizzera, se questi sono avvengono:

- a. *nell’ambito di una relazione con un cliente avviata su espressa iniziativa di quest’ultimo;*
- b. *in presenza di servizi finanziari isolati richiesti ad un fornitore estero di servizi finanziari su espressa iniziativa del cliente.*

10. Sto lavorando come gestore patrimoniale nel settore private banking in seno ad una banca in Germania e fornisco servizi di asset management a clienti domiciliati in Svizzera; devo essere iscritto nel registro dei consulenti alla clientela?

Sì, se il mio cliente non ha esplicitamente richiesto la fornitura di servizi di gestione patrimoniale (principio della “reverse solicitation”) e se si tratta di un cliente privato (ossia non professionale).

11. Sono un consulente alla clientela che lavora per un asset manager a Parigi e ho un cliente che si reca regolarmente a St. Moritz durante le vacanze di Natale; rientro nel campo di applicazione della LSerFi?

La LSerFi stabilisce il principio di territorialità, il che significa che chiunque fornisca servizi finanziari sul territorio svizzero o a clienti sul territorio svizzero (sia fisicamente, sia via e-mail o per iscritto) rientra nel campo di applicazione della LSerFi.

La LSerFi viene generalmente applicata anche alle situazioni in cui un cliente si trova solo per un periodo limitato sul territorio svizzero. L’applicazione della LSerFi richiede tuttavia che il cliente si trovi sul territorio svizzero o che il consulente alla clientela sia a conoscenza del fatto che il cliente si trovi sul territorio svizzero quando fornisce i servizi finanziari.

12. Tutti i dipendenti di un fornitore di servizi finanziari devono essere iscritti in tale registro?

No. Solo i consulenti alla clientela (cfr. definizione di cui alla domanda 4) del fornitore di servizi finanziari devono essere iscritti nel registro dei consulenti alla clientela.

13. I consulenti alla clientela delle succursali svizzere di fornitori esteri di servizi finanziari devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

No. In effetti, queste succursali sono soggette alla vigilanza prudenziale della FINMA. Tuttavia, tutti gli altri obblighi previsti dalla LSerFi devono essere rispettati.

14. I consulenti alla clientela di uffici di rappresentanza svizzeri di fornitori esteri di servizi finanziari devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

L'art. 82 del progetto di ordinanza TRD prevede che gli uffici di rappresentanza di fornitori esteri di servizi finanziari non sono più soggetti alla vigilanza prudenziale della FINMA, ma sono tenuti a far iscrivere i loro consulenti alla clientela nel registro dei consulenti secondo l'art. 28 della legge sui servizi finanziari se forniscono servizi finanziari a clienti privati (compresi i clienti privati facoltosi che dichiarano di volere essere considerati clienti professionali (opting-out)). È previsto che l'ordinanza TRD entri in vigore nell'agosto 2021. Fino ad allora, gli uffici di rappresentanza di fornitori esteri di servizi finanziari sono considerati soggetti alla vigilanza prudenziale e i loro consulenti alla clientela non devono essere iscritti nel registro dei consulenti.

15. I distributori di strumenti finanziari devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

In linea di principio, un'attività specificamente finalizzata all'acquisto o all'alienazione di qualsiasi tipo di strumento finanziario (ad esempio investimenti collettivi o prodotti strutturati) è considerata un servizio finanziario ai sensi della LSerFi e, di conseguenza, qualsiasi consulente alla clientela che svolge tale attività deve iscriversi. Tuttavia, in questo contesto solo l'interazione diretta con il cliente finale si qualifica come servizio finanziario (articolo 3 cpv. 2 OSerFi).

In altre parole, la fornitura di informazioni sugli strumenti finanziari agli intermediari finanziari vigilati non è generalmente considerata un servizio finanziario, a meno che tale intermediario finanziario vigilato non agisca per conto proprio (ad esempio per il suo "conto nostro"). Di conseguenza, un individuo che svolge solo questo tipo di attività non dovrà iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela in quanto tale attività non costituisce un servizio finanziario.

16. I consulenti alla clientela dei gestori patrimoniali o trustee devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

No, a condizione che il gestore patrimoniale o il trustee (se quest'ultimo fornisce anche servizi finanziari) abbia ottenuto un'autorizzazione dalla FINMA in quanto tale o abbia avviato tale procedura o ancora sia sul punto di farlo, conformemente al termine transitorio previsto dalla Legge sugli istituti finanziari (LisFi).

17. I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono essere iscritti nel registro dei consulenti alla clientela se forniscono servizi finanziari?

No. Infatti, nella misura in cui i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono ottenere un'autorizzazione da parte della FINMA, essi sono considerati soggetti a vigilanza della FINMA ai sensi dell'articolo 3 LFINMA. Pertanto, non è necessario iscrivere i dipendenti dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri nel registro dei consulenti. Tuttavia, tutti gli altri obblighi previsti dalla LSerFi devono essere rispettati se un rappresentante di investimenti esteri fornisce anche servizi finanziari nell'ambito della LSerFi.

18. I gestori patrimoniali indipendenti devono essere iscritti nel registro dei consulenti alla clientela?

I gestori patrimoniali indipendenti soggetti ad autorizzazione della FINMA, segnatamente come gestori patrimoniali di portafogli individuali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 17 cpv. 1 LIsFi non sono obbligati ad iscriversi (v. domanda 16).

19. I fornitori di servizi finanziari indipendenti devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela?

I consulenti alla clientela che forniscono servizi finanziari per conto proprio e non per conto di un fornitore di servizi finanziari soggetto a vigilanza prudenziale, devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela (per ulteriori informazioni si rimanda alla domanda 1).

20. Sto effettuando e distribuendo ricerche di mercato per quanto riguarda gli strumenti finanziari, rientro nel campo d'applicazione?

No, a meno che il materiale di ricerca non venga presentato come raccomandazione personalizzata, l'analisi finanziaria rivolta al pubblico non fa scattare l'obbligo di iscrizione al registro dei consulenti alla clientela e non rappresenta un servizio finanziario.

21. Sono un pianificatore finanziario; devo essere iscritto nel registro dei consulenti alla clientela?

Dipende se fornisce dei servizi finanziari o meno. La creazione di un'asset allocation può equivalere ad una raccomandazione personale di un'operazione relativa a strumenti finanziari e, pertanto, qualificarsi come consulenza in investimenti. Si consiglia di adottare un approccio prudente ed iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela.

22. Sto fornendo consulenza ad aziende in ambito M&A; rientro nel campo di applicazione della LSerFi?

No, i seguenti servizi non sono considerati servizi finanziari ai sensi dell'articolo 3 lett. c LSerFi:

- a) *la consulenza relativa alla struttura o alla raccolta del capitale, a concentrazioni di imprese e all'acquisto o all'alienazione di partecipazioni nonché i servizi connessi a questa consulenza;*
- b) *il collocamento di strumenti finanziari con o senza impegno fisso di assunzione e i servizi ad esso connessi;*
- c) *il finanziamento nel quadro di servizi di cui alle lettere a e b;*
- d) *la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 5 LSerFi, se il fornitore di servizi finanziari che concede i crediti non partecipa a queste operazioni, a meno che sia a conoscenza del fatto che il credito sarà impiegato per eseguire simili operazioni.*

23. Una persona fisica iscritta nel registro degli intermediari assicurativi deve iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela se intende fornire servizi finanziari?

Sì. Sebbene gli intermediari assicurativi siano registrati presso la FINMA, la loro regolamentazione e vigilanza non comprendono la fornitura di servizi finanziari secondo la LSerFi. Pertanto, devono iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela se intendono fornire servizi finanziari.

24. La fornitura di servizi finanziari tramite applicazioni basate su dei software comporta l'obbligo di registrazione al registro dei consulenti?

L'iscrizione al registro dei consulenti mira a garantire uno standard minimo di protezione degli investitori per gli istituti non soggetti a vigilanza prudenziale. Questo obiettivo deve essere garantito indipendentemente dalla forma di fornitura di servizi finanziari scelta.

La fornitura di servizi finanziari tramite applicazioni software senza il coinvolgimento diretto di una persona fisica (ad esempio, robo-advisor o neo-broker) comporta l'obbligo di iscrizione al registro dei consulenti. Le seguenti persone devono essere iscritte nel registro dei consulenti al posto della persona fisica mancante nel punto di contatto con il cliente:

(1) la persona o le persone responsabili a titolo principale e determinante della fornitura del servizio finanziario ¹;

o se (1) non esiste:

(2) il membro della direzione responsabile del servizio finanziario da fornire.

I soggetti da iscrivere come sostituti devono possedere tutti i requisiti per l'iscrizione al registro dei consulenti.

¹ Esempio: per i robo-advisor, la persona o le persone fisiche responsabili del servizio finanziario o dell'asset allocation; per i neo-broker, la persona o le persone fisiche che principalmente organizzano l'esecuzione delle transazioni e forniscono le conoscenze necessarie per rispettare le regole di comportamento stabilite dalla OSerFi.

Quando si stipula un'assicurazione di responsabilità civile professionale, l'importo della copertura deve essere scelto in modo che corrisponda a quello che risulterebbe se il fornitore di servizi finanziari non fornisse i servizi finanziari tramite applicazioni basate su software ma tramite persone fisiche (art. 32 cpv. 3 OSerFi).

I sostituti devono presentare, insieme alla domanda di iscrizione, una conferma firmata dal titolo "Servizi finanziari tramite applicazioni software". Il servizio di registrazione mette a disposizione un modello.